

ACCESSO & PRIVACY: "COMPAGNI INSEPARABILI"

Il Cittadino - Cliente deve sapere che:

L'ACCESSO FORMALE è motivato dalla necessità, che le singole Unità Operative hanno:

- di compiere un'attività istruttoria della domanda pervenuta,
- di non poter soddisfare immediatamente la richiesta di accesso, per motivi organizzativi, per l'esistenza di eventuali controinteressati, per l'insorgenza di dubbi circa la legittimazione del richiedente, la sua identità, i suoi poteri rappresentativi, la sussistenza o meno dell'interesse ad accedere alle informazioni ed alle documentazioni aziendali.

Il diritto di accesso formale viene esercitato mediante **richiesta compilata in duplice copia**, secondo un modello adeguatamente predisposto dall'ASP, che deve indicare:

- generalità del richiedente, indirizzo, codice fiscale, telefono, fax, indirizzo di posta elettronica;
- documento oggetto della richiesta con i dati utili per la sua identificazione, ovvero con gli elementi che ne consentano l'individuazione;
- idonea motivazione, ai sensi dell'art 25, co2, L 241/90, che comprovi l'interesse connesso all'oggetto della medesima;
- nominativi degli eventuali controinteressati;
- eventuale necessità di rilascio della copia in bollo.

TUTELA GIURISDIZIONALE DEL DIRITTO

In caso di esclusione o limitazione dell'accesso, ai sensi dell'art 25, comma 4 e 5, L 241/90:

4. *Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione... Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito... Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,....*
5. *Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma quarto è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il ricorso può essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al consiglio di stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.*

L'ASP INFORMA CHE,

ogni risoluzione amministrativa concernente il diritto di accesso, deve riportare espressamente il disposto del comma 4, art 8 del Regolamento Aziendale per l'Accesso:

"Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso è ammesso, entro 30 giorni dalla comunicazione, reclamo al legale rappresentante dell'Azienda, che decide entro 30 giorni dalla comunicazione stessa. In mancanza di decisione nel termine indicato, il reclamo si intende rigettato".